

**Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Fabbro maniscalco
con attestato federale di capacità (AFC)**

412.101.220.93

dell'11 novembre 2008 (Stato 1° aprile 2024)

43703

**Fabbro maniscalco AFC
Hufschmiedin EFZ/Hufschmied EFZ
Maréchale-ferrante CFC/Maréchal-ferrant CFC**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1³ dell'ordinanza del 28 settembre 2007⁴ sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
*ordina:*⁵

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I fabbri maniscalchi AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

- a. offrono ai proprietari di cavalli consulenza su questioni relative alla salute e alle esigenze dei cavalli, in particolare per quanto concerne la giusta manutenzione degli zoccoli e, se necessario, cercano soluzioni adeguate insieme al veterinario;
- b. lavorano sia in officina sia in postazioni di lavoro mobili e sono in grado di impiegare la tecnica di ferratura adeguata sotto il profilo tecnico ed economico, adatta all'animale e alle esigenze del cliente;

RU **2008** 6431

¹ RS **412.10**

² RS **412.101**

³ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU **2024** 156).

⁴ RS **822.115**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 65 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

- c. scelgono la tecnica di ferratura più adeguata a seconda dell'impiego, dell'andatura e della posizione dell'animale e padroneggiano le tecniche di ferratura moderne e adeguate per cavalli, asini e muli. Impiegano inoltre correttamente i prodotti per la manutenzione e la protezione degli zoccoli;
- d. si comportano con gli animali e con i propri superiori, collaboratori e clienti, in modo corretto e adeguato alla situazione e alle esigenze;
- e. dimostrano impegno ecologico, capacità e disponibilità d'apprendimento, abilità nello svolgimento di compiti organizzativi e di pianificazione, capacità di trovare soluzioni adatte agli animali ed economicamente soddisfacenti;
- f. dimostrano una buona resistenza, un'adeguata flessibilità e autonomia sul lavoro.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Competenze

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

² Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.

Art. 4 Competenza professionale

La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. ippologia;
- b. nozioni aziendali;
- c. nozioni tecniche;
- d. tecnica di ferratura.

Art. 5 Competenza metodologica

La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. metodologia d'apprendimento;
- b. tecniche di lavoro.

Art. 6 Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. capacità di lavorare sotto pressione;
- b. spirito d'iniziativa;
- c. responsabilità personale;
- d. consapevolezza ecologica;
- e. competenza relazionale;
- f. senso di responsabilità.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 7⁶

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1⁷ OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 65 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

⁷ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione

¹ La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1440 lezioni. Di queste 160 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

³ I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 50 e massima di 54 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Art. 9 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

² È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

³ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale

Art. 10 Piano di formazione

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

³ Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. i campi di qualificazione e la nota dei luoghi di formazione, menzionati nel certificato delle note secondo l'articolo 22 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni secondo l'articolo 20;

- d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

⁴ Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per fabbri maniscalchi AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

Art. 11 Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁸ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di fabbro maniscalco con una formazione complementare specifica riconosciuta dalle organizzazioni del mondo del lavoro e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di fabbro maniscalco qualificato con una formazione complementare specifica riconosciuta dalle organizzazioni del mondo del lavoro e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d'insegnamento;
- c. diploma di formazione professionale superiore in un ambito pertinente.

Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

¹ In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:

- a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

² Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

³ Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

⁴ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni

Art. 14 Formazione in azienda

¹ La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

² Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

³ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 16 Formazione nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione dopo ogni corso frequentato mediante controlli delle competenze.

² I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 19 capoverso 3.

Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 17 Ammissione

¹ È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale.

² Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione secondo l'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno quattro anni nel campo professionale del fabbro maniscalco AFC.

Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento

¹ Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli 4–6.

² Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», della durata di 16 ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste nell'ambito di un lavoro prestabilito o in situazioni date. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per l'esame finale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁹ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ L'esame finale è superato se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: conta due volte;
- b. conoscenze professionali: conta una volta;
- c. cultura generale: conta una volta;
- d. nota dei luoghi di formazione: conta una volta.

³ La nota dei luoghi di formazione è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note relative:

- a. all'insegnamento professionale;
- b. ai corsi interaziendali.

⁹ RS.412.101.241

⁴ La nota relativa all'insegnamento professionale è data dalla media, arrotondata al punto o al mezzo punto, di tutte le note semestrali conseguite nell'insegnamento professionale.

⁵ La nota relativa ai corsi interaziendali è data dalla media, arrotondata al punto o al mezzo punto, delle note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

² Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente l'insegnamento professionale o i corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione rimangono valide le note conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale e gli ultimi due corsi interaziendali, fanno stato solamente le nuove note.

Art. 21 Caso particolare

Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota dei luoghi di formazione si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali».

Sezione 9: Attestazioni e titoli

Art. 22

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «fabbro maniscalco AFC».

³ Nel certificato delle note figurano:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per fabbrì maniscalchi AFC

Art. 23

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per fabbrì maniscalchi AFC ha la seguente composizione:

- a. da 4 a 6 rappresentanti dell'Unione svizzera del metallo (USM);
- b. un rappresentante dei lavoratori (Unia oppure SYNA);
- c. da 1 a 2 rappresentanti dei docenti delle materie professionali;
- d. da 1 a 2 rappresentanti dei corsi interaziendali;
- e. un rappresentante dei veterinari (*SVPM Schweizerische Vereinigung für Pferdemedizin*);
- f. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996¹⁰ sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

⁴ La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli 4–6.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

¹ Sono abrogati:

- a. il regolamento del 18 gennaio 2000¹¹ concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per fabbrì maniscalchi;

¹⁰ RS 172.31

¹¹ FF 2000 2132

- b. il programma del 18 gennaio 2000¹² per l'insegnamento professionale dei fabbri maniscalchi.

² L'approvazione del regolamento dell'11 giugno 2001 concernente i corsi d'introduzione per fabbri maniscalchi è revocata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di fabbro maniscalco prima del 1° gennaio 2009 la portano a termine in base al diritto previgente.

² Fino al 31 dicembre 2014, chi ripete l'esame finale di tirocinio per fabbro maniscalco viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

² Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–22) entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

¹² FF 2000 2132